ALLEGATO A)

Direzione Sanità e Welfare
Settore "Politiche per i Bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, Sostegno alle Situazioni di Fragilità Sociale"
Servizio regionale per le adozioni internazionali

SCHEMA DI LETTERA DI INVITO

Spett.le Operatore economico

Oggetto: invito a presentare un'offerta tecnico-economica per la partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/20206 convertito in L. n. 120/2020,così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, mediante piattaforma MePA per l'acquisizione di un "Servizio di traduzione dall'italiano all'inglese e viceversa dei documenti riguardanti le procedure di adozione internazionale in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali per la Corea del Sud". CIG: 9448713C9F

Scadenza: 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione della RDO sul MePA

Con la presente la Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, Settore "Politiche per i Bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, Sostegno alle Situazioni di Fragilità Sociale", Servizio regionale per le adozioni internazionali, Via Bertola, 34 10122 Torino, invita l'operatore economico a cui è stata rivolta la Richiesta di Offerta (di seguito "RDO") mediante il Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione (di seguito MePA) a presentare la propria offerta tecnico-economica per l'affidamento del servizio in oggetto, fornendo le seguenti informazioni:

La stazione appaltante
Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare – Settore "Politiche per i bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, Sostegno alle Situazioni di Fragilità Sociale"
Servizio regionale per le adozioni internazionali
Via Bertola, 34 – 10122, Torino
Tel. 011.4320768
pec: adozioni.internazionali@cert.regione.piemonte.it

Il Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è la Dott.ssa Antonella Caprioglio, Dirigente del Settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - Servizio regionale per le adozioni internazionali.

Procedura di scelta del contraente
Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/20206 convertito in L. n.120/2020, così come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, mediante Piattaforma MePA con invito rivolto ad operatori abilitati alla Categoria merceologica "Servizi Commerciali vari" del Bando Servizi con sede legale in Piemonte, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs.n. 50/2016.

Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
- Progetto di servizio ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 50/2016, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del capitolato speciale descrittivo e prestazionale (punto e);
- Lettera di Invito e relativi allegati;
- Patto di integrità degli appalti pubblici della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021.

Oggetto
"Servizio di traduzione dall'italiano all'inglese e viceversa dei documenti riguardanti le procedure di adozione internazionale in carico al Servizio regionale per le adozioni internazionali per la Corea del Sud".

Luogo di esecuzione:
Regione Piemonte

Importo complessivo presunto
Per l'acquisizione del presente servizio gli oneri complessivi massimi presunti sono pari ad euro 40.000,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 8.800,00 per un totale lordo di euro 48.800,00.

Durata contrattuale
Il servizio oggetto della procedura negoziata avrà durata fino al 31 dicembre 2024 a decorrere dalla data di avvio del servizio, fatte salve le clausole di risoluzione anticipata per inadempienza contrattuale.
La Regione Piemonte si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di formale sottoscrizione, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

La Regione Piemonte si riserva altresì di attivare l'opzione di proroga di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e comunque per massimo 12 mesi.

Stipula del contratto
Il contratto sarà stipulato mediante MePA.
Le clausole negoziali essenziali, che l'operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell'offerta, sono quelle riportate nella presente lettera d'invito, nella RDO, nelle Condizioni generali di contratto del MePA e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui al punto e) del Progetto di Servizio allegato alla presente, oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Specifiche tecniche riguardanti il servizio
Le specifiche sono riportate nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui al punto e) del Progetto di Servizio allegato alla presente.

Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Soggetti ammessi alla gara
Sono invitati gli operatori economici che siano presenti sul MePA e abilitati alla Categoria merceologica "Servizi Commerciali vari" del Bando Servizi con sede legale in Piemonte.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a

cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste Sociale partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Requisiti di partecipazione

REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
L'offerente deve essere iscritto e attivo sul MePA con riferimento alla Categoria Merceologica "Servizi Commerciali Vari" del Bando Servizi al momento dell'invio della Richiesta di offerta -
CPV 79530000-8. In caso di raggruppamento temporaneo, il presente requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE:
L'offerente deve mettere a disposizione un gruppo di lavoro avente le caratteristiche in termini di numerosità e di esperienza professionale indicate agli articoli 8 e 9 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
La stazione appaltante procederà a verificare la correttezza di quanto dichiarato.

Avvalimento
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione di titoli di studio e professionali, o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richiesta. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Termini e modalità' di presentazione dell'offerta

L'offerta dovrà essere trasmessa mediante piattaforma MePA, presso il portale Acquisti in rete P.A.,
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/main/programma/strumenti/MePA
entro il termine perentorio indicato nella RDO, a pena di esclusione.
L'operatore economico esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it. Qualunque disguido, anche di natura informatica, che impedisca il rispetto del termine suddetto è ad esclusivo rischio del mittente.

Sulla piattaforma MePA dovranno essere caricate nelle apposite distinte sezioni (equivalenti alle buste cartacee di una gara tradizionale):

- la Documentazione Amministrativa;
- l'Offerta Tecnica;
- l'Offerta Economica.

Al fine di ridurre il rischio di vizi formali o sostanziali che potrebbero condurre alla non ammissione alla gara, laddove venga richiesto l'invio di specifica documentazione, i concorrenti sono invitati ad utilizzare i modelli forniti dalla Stazione Appaltante.

Nella sezione della Piattaforma MePA relativa alla **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** dovranno essere caricati e trasmessi a pena di esclusione:

- **domanda di partecipazione**[1], sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal procuratore, contenente il numero di telefono dell'offerente, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC ove la stazione appaltante potrà inviare la corrispondenza relativa alla gara in oggetto (elezione domicilio). L'istanza potrà essere predisposta secondo il fac simile **allegato A1** alla presente lettera. In caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito tutti i componenti devono sottoscrivere digitalmente l'istanza; nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, del D.Lgs. n. 50/2016 deve specificare in sede di domanda la tipologia di consorzio di appartenenza (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);
- **le dichiarazioni**, successivamente verificabili, rilasciate dal titolare o dal legale rappresentante dall'operatore economico singolo o, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascun operatore economico componente il raggruppamento, attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come indicate nell'**allegato A2** alla presente lettera – Modello di Documento di gara unico europeo (DGUE) - sottoscritte mediante firma digitale;
- **dichiarazioni** integrative al DGUE secondo il fac simile di cui all'**allegato A3** della presente lettera, sottoscritte mediante firma digitale;
- **il patto d'integrità degli appalti pubblici regionali,** approvato con D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021, sottoscritto mediante firma digitale per accettazione dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico singolo o, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascun operatore economico componente il raggruppamento così come indicate nell'**allegato A4** alla presente lettera;
- **informativa sul trattamento dei dati personali** ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, sottoscritta mediante firma digitale per presa visione dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico singolo o, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascun operatore economico componente il raggruppamento (allegato **A5);**

[1] L'Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate da Consip S.p.A., in riferimento alla Richiesta di offerta e all'Ordine diretto d'acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della P.A., e attraverso la Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 – disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate - ha precisato che le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.

- **"PASSOE"**, acquisito a seguito della registrazione al servizio AVCpass in riferimento alla procedura di affidamento cui intende partecipare secondo quanto più avanti indicato;

- **in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, dichiarazione di intenti sottoscritta digitalmente da tutti i partecipanti al raggruppamento contenente:**
  - l'indicazione del soggetto futuro mandatario/capogruppo;
  - l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese del costituendo raggruppamento conferiranno nelle forme di legge mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  - l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese del costituendo raggruppamento si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - le parti del servizio che ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo eseguirà e indicazione della quota % di competenza di ciascun componente (art. 48, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito; si ricorda che l'impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- **in caso di raggruppamento temporaneo già costituito**:
  - copia autentica, rilasciata dal notaio, dell'atto di costituzione di Rti /Consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
  - dichiarazione inerente alle parti del servizio che ciascuno dei componenti del raggruppamento temporaneo eseguirà e indicazione della quota % di competenza di ciascun componente (art. 48, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), nonché la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito.

Nel caso di partecipazione di Consorzio stabile deve essere, inoltre, prodotta copia della delibera degli organi deliberativi delle consorziate partecipanti alla procedura da cui risulti che abbiano stabilito di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni ex art 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere prodotta la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la

sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento.

Nella sezione della Piattaforma MePA relativa all'**"OFFERTA TECNICA"** dovrà essere caricata, a pena di esclusione, **la relazione tecnica** di massimo 5 pagine, copertina e indice esclusi, predisposta secondo le specifiche indicate all'art. 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui al punto e) del Progetto di Servizio.
A garanzia della *par condicio*, le relazioni che presenteranno un numero di pagine superiore ai limiti sopra indicati, saranno valutate esclusivamente sulla base di quanto offerto nei predetti limiti; pertanto, le maggiori pagine non saranno prese in considerazione.
La relazione, infine, dovrà indicare espressamente le parti dell'offerta tecnica contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la specificazione che la valutazione finale sulla segretezza e/o riservatezza è demandata alla stazione appaltante. L'operatore economico concorrente, comunque, non potrà considerare riservata e/o segretata l'intera relazione.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, **mediante firma digitale** dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico o dal procuratore. Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente designato quale Capogruppo; nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento.

All'offerta tecnica dovrà essere allegato il **curriculum vitae** di ciascun componente del gruppo di lavoro, sottoscritto da ciascuno quale autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, **con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore.**

Nella sezione della Piattaforma MePA relativa all'**"OFFERTA ECONOMICA**"[2] dovrà essere caricata a pena di esclusione l'offerta economica, riportante un unico ribasso percentuale applicato al valore complessivo presunto dell'appalto (espresso in punti percentuali fino al secondo decimale), che verrà applicato sui singoli prezzi unitari relativi alle diverse prestazioni previste nell'art. 5 del Capitolato. Dovrà anche essere caricato il fac-simile di cui all'Allegato C, riportante i ribassi percentuali sui singoli prezzi unitari, che costituirà il listino prezzi per l'espletamento del servizio.

Si precisa che nell'offerta economica l'operatore economico non è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale, ed è tenuto ad indicare gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

L'offerta economica dovrà riportare l'oggetto della gara e dovrà essere **sottoscritta**, a pena di esclusione, **mediante firma digitale** dal titolare o dal legale rappresentante del proponente; nel

[2] Cfr. nota n.1.

caso di raggruppamento temporaneo già costituito deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente designato quale Capogruppo; nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento.
L'offerta economica dovrà contenere la dichiarazione che l'offerta, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.
Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in aumento rispetto a quello a base di gara, parziali, plurime, condizionate, anche indirettamente, o con riserva e quelle espresse in modo indeterminato.
Si ricorda che la stazione appaltante provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. In caso di presenza di situazioni di controllo rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento il concorrente dovrà allegate idonea documentazione all'offerta economica.

DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data della RDO.

Dichiarazioni integrative al DGUE
L'operatore economico dovrà produrre il Modello "Dichiarazioni integrative al DGUE", contenente le dichiarazioni integrative a corredo del DGUE.
Il modello "Dichiarazioni integrative al DGUE" dovrà essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha reso il DGUE ed inserito sul MePA nell'apposito spazio previsto.

Garanzia provvisoria
Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il PASSOE
Il PASSOE è rilasciato dal servizio AVCpass dell'ANAC e deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente e deve essere inserito sul MePA nell'apposito spazio previsto. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il PASSOE dovrà essere firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario. In merito al PASSOE si veda l'art. 2, comma 3.b), della Delibera n. 111/2012 dell'AVCP (ora ANAC), con le modificazioni assunte nelle adunanze del 8/05/2013 e del 05/06/2013.

Soccorso istruttorio
Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e alla documentazione tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

a) il mancato possesso dei requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D.Lgs. 50/2016) sono sanabili. Invece costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Requisiti informatici per partecipare all'appalto

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.

Comunicazioni da parte della stazione appaltante

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle previste ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvengono tramite il MePA e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara. La stazione appaltante non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Le comunicazioni da parte della stazione appaltante a mezzo PEC (posta elettronica certificata) saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella domanda. Eventuali modifiche dell'indirizzo di PEC o problemi temporanei nell'utilizzo, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'area "Comunicazioni" relativa alla gara.
Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine indicato nella RDO, oltre tale termine potranno non essere prese in considerazione.

Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta virtuale A – verifica Documentazione amministrativa
Le sedute pubbliche per l'esame della documentazione amministrativa avverranno presso il portale Acquisti in rete P.A. La data della prima seduta è indicata nella RDO, le date relative alle successive sedute verranno comunicate ai partecipanti mediante l'area comunicazioni del MePA.
Nella prima seduta pubblica il RUP, con il supporto di funzionari del Settore, procederà a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata e in particolare:

- a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La documentazione amministrativa e le offerte sono conservate sulla Piattaforma MePA che garantisce segretezza.
Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La verifica avverrà attraverso la richiesta agli Enti competenti.

Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 77, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità nel caso di anomalia delle offerte.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curriculum vitae dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Apertura delle buste virtuali B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà in seduta pubblica, all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti. In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati all'art. 13 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale (punto e) del Progetto di servizio).

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione inserirà i punteggi sulla Piattaforma MePA. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
La Piattaforma MePA applicherà la formula prevista per la componente economica e genererà la graduatoria provvisoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha offerto il prezzo più basso.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 a disporre l'esclusione per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti contenuti nella busta Amministrativa o nella busta Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del

D.Lgs. 50/2016, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede all'aggiudicazione dell'appalto.

Aggiudicazione e stipula contratto

Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara e dopo il controllo del possesso dei requisiti prescritti, la stazione appaltante provvederà all'aggiudicazione che non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.
Il contratto sarà stipulato mediante procedura generata dal MePA.
Le clausole negoziali essenziali, che l'operatore si obbliga a rispettare con la presentazione dell'offerta, sono quelle riportate nella presente lettera d'invito, nella RDO, nelle Condizioni generali di contratto del MePA e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui al punto e) del Progetto di servizio allegato alla presente Lettera, oltre a quanto stabilito nel D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La formalizzazione del contratto con l'aggiudicatario avverrà, previa produzione da parte dell'aggiudicatario, entro il termine che verrà assegnato, della documentazione che segue:

a) dichiarazione ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i., con la precisa indicazione degli estremi identificativi dei c/c bancari dedicati in via non esclusiva alle commesse pubbliche nonché i dati anagrafici ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sul medesimo conto;
b) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva a favore di Regione Piemonte, a garanzia degli impegni contrattuali, da prestarsi secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) produzione, qualora trattasi di Società per azioni, a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, della comunicazione ai sensi del DPCM 11 maggio 1991 n. 187, attestante la composizione societaria, l'eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano diritto;
d) in caso di RTI: produzione della copia autenticata dal notaio del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo e dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate in conformità a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara;
e) quanto altro eventualmente specificato nella comunicazione di aggiudicazione.

L'eventuale esecuzione d'urgenza della fornitura è disciplinata dall'art. 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione alla fornitura nei modi previsti dalla presente lettera d'invito, dal capitolato, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto a causa dell'aggiudicatario (rifiuto o presentazione di documentazione non idonea oppure mancanza dei prescritti requisiti), la stazione appaltante si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione e di aggiudicare il servizio al secondo in graduatoria.

La mancata stipula del Contratto per causa o colpa dell'aggiudicatario determinerà a favore della stazione appaltante il diritto al risarcimento dei danni.

Subappalto

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall'art.49 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a pena di nullità.
Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che si applica in quanto compatibile con la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la Direttiva 2004/18/CE, così come indicato dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C-63/18 del 26 settembre 2019.
In applicazione del comma 2, lett. a), dell'art. 49 del D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, che modifica l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, le prestazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario sono il coordinamento e la gestione del servizio e la maggior parte delle attività di traduzione, mentre le prestazioni subappaltabili sono limitate al 20% del valore del contratto, ciò in ragione della natura, delle specifiche caratteristiche e delle modalità di realizzazione del servizio, che presuppone l'erogazione dello stesso da parte dell'operatore economico individuato. La limitazione percentuale del subappalto indicata è motivata, inoltre, più in generale, dalla necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nella realizzazione dell'appalto.
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, nel DGUE, la volontà di utilizzare il subappalto e le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Trattamento dei dati personali

Si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 riportata nel Progetto di Servizio.

Disposizioni varie

- Le dichiarazioni richieste ai concorrenti dovranno essere rese nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
- Nel caso in cui l'istanza di partecipazione e le relative dichiarazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un institore (ex art. 2203 c.c.) o da un procuratore (ex art. 2209 c.c.) del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura speciale in originale oppure in copia autentica ai sensi di legge oppure in copia semplice. In tale ultimo caso la procura deve essere corredata da dichiarazione dell'institore o procuratore, sottoscritta in forma semplice, attestante che si tratta di copia conforme all'originale e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore. La procura e l'eventuale documentazione a corredo devono essere allegate alla istanza di partecipazione ad integrazione della documentazione amministrativa.
- Non è ammessa offerta parziale, indeterminata, plurima, condizionata, in aumento.
- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata. È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata.

- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella lettera d'invito, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella presente lettera d'invito con rinuncia ad ogni eccezione.
- L'offerta vincola il presentatore per n. 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa.
- La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui venga presentata un'unica offerta valida, purché congrua.
- La presente procedura è regolata dalla lettera di invito, contenente le indicazioni per la presentazione delle offerte e dal progetto di servizio, e, quindi, dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate; per quanto qui non contenuto si farà riferimento alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici e al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualunque momento il presente procedimento o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richieste danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del c.c.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta.
- Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
- È possibile presentare ricorso entro 30 giorni al T.A.R. Piemonte o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana.
- Il contratto che sarà stipulato è regolato dalla legge italiana.
- Tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro) sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.
- Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto che verrà successivamente stipulato sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

Allegati

- A.1 Fac simile di domanda di partecipazione.
- A. 2 Modello Documento di Gara Unico Europeo – DGUE.
- A.3 Fac simile dichiarazioni integrative DGUE.
- A.4 Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali.
- A.5 Informativa al trattamento dei dati